

ORD. N. 29/06-07

fasc. 03-26

Rubiera, li 02/10/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DONATELLO, PER LAVORI DI SCAVI STRADALI, PROROGA ORDINANZA N. 104/2026 FINO AL 23/10/2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 Novembre 2024, con il quale veniva attribuita la nomina all'Ing. Sossio Paone a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rubiera, con profilo di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", con attribuzione dell'Elevata Qualificazione dal 1 dicembre 2024 al 31 novembre 2027;

VISTA l'ordinanza n. 104/2026 avente ad oggetto *Provvedimento temporaneo di restringimento carreggiata, senso unico alternato e divieto di sosta in via Donatello, per lavori di scavi stradali, dal 07/09/2026 al 30/09/2026*;

VISTA La richiesta di proroga dell'ordinanza per slittamento date di esecuzione lavori dal 5 al 26 ottobre, ricevuta in data 24/09/2026 e già comunicata per vie informali al Responsabile del Settore, alla Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia e Ufficio Protocollo;

CONSIDERATO CHE, in relazione alle modalità di esecuzione degli interventi e per motivi di organizzazione di cantiere, come richiesto, risulta necessario procedere ad una proroga fino al 26/10/2026 e comunque fino alla fine delle lavorazioni;

RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento per regolamentare provvisoriamente il transito a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

RITENUTO inoltre che i provvedimenti temporanei indicati, siano mantenuti limitatamente al tempo utile necessario per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;

SENTITO in merito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro – Secchia, Distretto di Rubiera;

VISTI gli artt. 5, 7 e 21 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

ORDINA

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DONATELLO, PER LAVORI DI SCAVI STRADALI, PROROGA ORDINANZA N. 104/2026 FINO AL 23/10/2026.

SI PRECISA INOLTRE CHE:

1. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio online del Comune di Rubiera, www.comune.rubiera.re.it;

2. L'invio della presente ordinanza al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro - Secchia, Distretto di Rubiera;
3. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.
4. Al termine dell'esecuzione dell'attività dovrà essere ripristinata la regolare circolazione nell'area interessata;
5. **Le seguenti prescrizioni sono per la Ditta Elecnor Sau:**
 - Osservare le prescrizioni e gli obblighi riportati in premessa;
 - In rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del vigente Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992, dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e dal D.M. del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnaletico temporaneo";
 - dovrà provvedere ad una adeguata regolamentazione della circolazione ed all'apposizione della necessaria segnaletica nelle aree di circolazione di cui sopra, conformemente a quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992) e dovrà garantire, tramite proprio personale, la sicurezza del transito e la pubblica incolumità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi comunque in dipendenza dell'attività di cui trattasi;
c) dovrà adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose. Dovranno, altresì trovare applicazione tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio online del Comune di Rubiera, www.comune.rubiera.re.it;

SI RENDE NOTO

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sossio Paone;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del 3°Settore

Ing. Sossio Paone

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005*